

STATUTO

**CELI - COMUNITA' EDUCANTE
LIBERA E INDIPENDENTE
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE LARGO MARCO
GERRA 1

Numero REA: RE - 328668

Codice fiscale: 02965640358

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL REP. 124.881/40.692

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel Comune di Reggio Emilia, la società cooperativa sociale denominata "CELI - COMUNITA' EDUCANTE LIBERA E INDIPENDENTE COOPERATIVA SOCIALE".

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato al primo comma con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.

Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati, dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e la società) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devono essere indicate le relative generalità.

ART. 2 - DURATA

La durata della società è fissata al 31/12/2040 (trentuno dicembre duemilaquaranta), salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

ART. 3 - NORME APPLICABILI

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del libro V del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge 3 aprile 2001 n. 142 di riforma della figura del socio lavoratore e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, per quanto compatibili, le norme del D.Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale e le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - SCOPO

Lo scopo, non di lucro, che la cooperativa intende perseguire, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Legge 381/1991, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi principalmente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-educativi, formativi

e di istruzione permanente (cooperativa sociale di tipo A).

Fermo restando quanto sopra precisato, lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, per quanto possibile, tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore e inscindibile rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle loro Associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. Per il requisito della prevalenza si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Potrà aderire ad associazioni, organismi economici o sindacali che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART. 5 - OGGETTO

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita dall'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa, attraverso la gestione di servizi socio-educativi, di formazione ed istruzione permanente ed in particolare mediante lo svolgimento di attività culturali e formative in senso lato, ludiche-ricreative, sportivo-ambientali, per il benessere della persona, di supporto e di sostegno per comunità, gruppi familiari e singoli ha per oggetto le seguenti attività:

1) promuovere attività di approfondimento sui temi della cittadinanza attiva nel rispetto del principio di solidarietà, dei diritti dell'uomo, dell'ambiente e della ricerca della sostenibilità;

2) promuovere, organizzare e condividere momenti ricreativi per favorire la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo, allo scopo di rafforzare la propria identità personale;

	3) educare e favorire lo sviluppo del senso critico e la partecipazione sociale;	
	4) favorire la consapevolezza e l'espressione delle proprie emozioni attraverso varie forme artistiche;	
	5) predisporre e gestire progetti di formazione sul benessere, prevenzione e sicurezza;	
	6) promuovere e condividere esperienze di formazione;	
	7) organizzare incontri e confronti con esperti di diversi settori sui temi dell'istruzione e formazione;	
	8) proporre attività pratiche per lo sviluppo della manualità e creatività;	
	9) contrastare la dispersione scolastica;	
	10) garantire la formazione di giovani e adulti, personalizzando l'apprendimento tramite percorsi diversificati;	
	11) offrire un supporto alle famiglie per la formazione dei giovani, garantendo l'opportunità di conseguire i livelli di istruzione previsti dalla normativa italiana;	
	12) elaborare periodicamente proposte formative, individuali e/o collettive, estese a tutte le discipline e settori: umanistico, artistico e musicale, tecnico/scientifico, tecnologico, linguistico, sportivo e ambientale, in forma di attività trasversali e con l'approfondimento di tematiche utili allo sviluppo della persona.	
	La cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto tenendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle persone e le Istituzioni; l'intenzione è quella di favorire la disponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Associazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.	
	La cooperativa potrà compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività prevalente ma solamente per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Allo stesso fine, potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.	

La cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati; assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/1991, a cui potranno essere concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività; stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, aziende o società di ogni genere; emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono divenire soci lavoratori, instaurando rapporti di lavoro di "apprendistato" o di "inserimento lavorativo", ovvero d'ogni altro genere avente concorrente finalità formativa, anche i giovani ultradiciottenni che, pur non in possesso di una professionalità piena, intendono acquisirla mediante prestazione del loro lavoro nella cooperativa, mettendo a disposizione di questa la loro capacità lavorativa.

I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il capitale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in

misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; inoltre egli non può rappresentare in assemblee altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti, del codice civile.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

Di conseguenza al termine di tali rapporti con i soci stessi sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che, prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavviso, ove dovuto, la cooperativa, con motivato giudizio, abbia valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di lavoro subordinato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previsti dall'articolo 11.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Possano altresì rivolgere domanda di ammissione a socio

coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Possano essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

L'istituzione dei soci sovventori dovrà essere deliberata dall'assemblea dei soci che, in sede di emissione delle quote, anche mediante apposito regolamento, provvederà a disciplinare i rapporti in conformità alla normativa vigente.

Non potranno essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima.

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita;
- b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 8, del presente statuto e con l'apposito regolamento;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto e ai regolamenti della cooperativa, dei quali dovrà dichiarare di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali.

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2 della Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o non soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere b) e d):

- la denominazione o ragione sociale e la sede legale;
- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della cooperativa;
- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperativa;
- la dichiarazione che l'ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori, ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o in inserimento.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

La stipula in via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è subordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requisiti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento interno.

Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del rapporto è dovuto da entrambe le parti.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

ART. 8 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate nei termini previsti dall'organo amministrativo.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo;
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci lavoratori, inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della cooperativa purché vi consenta una maggioranza

qualificata di soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, comma 7, del codice civile.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, per esclusione o per causa di morte (cause di scioglimento, anche senza estinzione, se trattasi di persona giuridica). Qualora il numero di soci diventi inferiore a 3 (tre), la cooperativa può reintegrare il numero entro un anno.

ART. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 11, punto 4, lett. a;
- d) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro diverso da quello subordinato in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente statuto. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni inderogabili di cui all'art. 2532 c.c..

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'organo amministrativo, con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6;

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

b. diverso da quello subordinato:

1. per mutuo consenso;

2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;

3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;

4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;

5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;

6) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

7) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento del capitale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

8) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 6 del presente statuto;

9) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

10) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli;

11) che, senza giustificato motivo, si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla

cooperativa, l'assemblea ha facoltà di non decretare

l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente statuto. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione delle disposizioni inderogabili di cui all'art. 2533 del c.c..

ART. 12 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione così come previsto all'articolo 36 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 13 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della somma versata per liberare il capitale da loro sottoscritto eventualmente rivalutata e aumentata del ristorno, a norma dei successivi articoli 20 e 21 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale

credito liquido, deve essere eseguito entro 180

(centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di
ristorno la liquidazione o il rimborso può essere
corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque
anni.

ART. 14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono
il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente
versato ed eventualmente attribuito a titolo di
rivalutazione e di ristorno, nella misura e con le modalità
previste nel precedente articolo 13.

Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno
presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle
partecipazioni al capitale, atto notorio dal quale risulti
chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato
alla riscossione.

ART. 15 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto
dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante
entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del
bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del
rapporto sociale, limitatamente al socio, è divenuto
operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel
termine suddetto il relativo capitale è devoluto con
deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di
riserva legale.

**ART. 16 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI
LAVORATORI**

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è
determinato da apposito regolamento, redatto dall'organo
amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci, tenendo
conto della natura subordinata o diversa da quella
subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di
lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti
collettivi applicabili; nello specifico, la cooperativa
applicherà per tutti i suoi lavoratori il CCNL Cooperative
Sociali e per le attività specifiche di lavoro domestico
l'accordo nazionale sottoscritto da UIL FPL e Professione in
Famiglia, avendo riferimento, in caso di subentro in appalti
disciplinati da diverse contrattazioni rispetto a quelli
richiamati, ai minimi della contrattazione collettiva
nazionale comparativamente più rappresentativa, tenendo
altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di
natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà
proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,
comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi

specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

TITOLO IV SOCI FINANZIATORI

ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti amministrativi, e che non attribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art. 2483 del codice civile.

ART. 18 - SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cento) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il conferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. all'organo amministrativo il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dall'organo amministrativo. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai

fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al massimo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente degli stessi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 19 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea dei soci, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche

dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 29.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 20 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- 2) dal capitale sociale sottoscritto dai soci sovventori

destinato al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente statuto;

3) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

4) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui all'art. 17 dello statuto;

5) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore del capitale eventualmente non rimborsato ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

6) dalla riserva straordinaria;

7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci e gli altri possessori di strumenti finanziari né durante la vita sociale né all'atto del suo scioglimento.

ART. 21 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art. 111-septies del R.D. 30 marzo 1942 n. 318.

Il bilancio deve essere accompagnato, se richiesto dalla normativa in vigore, dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è

tenuta alla redazione del bilancio consolidato e comunque

quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.

L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci lavoratori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito proporzionale del capitale sottoscritto e versato. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori. La ripartizione del ristoro ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno, purchè si registri un avanzo della gestione mutualistica.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente e dovrà essere depositato al registro imprese e pubblicato sul sito internet ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs 112/2017.

ART. 22 - DESTINAZIONE DELL'UTILE

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire ai soci lavoratori, e ai possessori di strumenti finanziari privi dei diritti di amministrazione di cui all'art. 17 dello statuto, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota da distribuire ai soci sovventori

nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile e nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali e in particolare previsti all'art. 2514 del codice civile;

f) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

g) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 23 - ORGANI SOCIALI

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- l'organo amministrativo;
- l'organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI

ART. 24 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la determinazione della struttura dell'organo amministrativo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 30 del presente statuto, e relative nomine e revoche;
- 3) la determinazione della misura dei compensi da corrisponderli agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, della revisione legale dei conti,

deliberazione dell'eventuale revoca;

5) il conferimento e la revoca, sentito l'organo di controllo, se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo quanto previsto nel successivo art. 32 del presente statuto e determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;

6) l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto;

7) la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, del programma di mobilità;

8) la deliberazione dell'ammontare del capitale che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;

9) la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;

10) la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto e sulle forme dell'erogazione stessa;

11) le modificazioni dell'atto costitutivo;

12) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

13) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

14) la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

15) la delibera dell'emissione dei titoli dei soci sovventori stabilendo, anche mediante apposito regolamento: gli importi complessivi, l'importo minimo dei conferimenti per ogni socio;

16) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci Sovventori fermo restando quanto previsto all'art. 4, 6° comma, Legge 31 gennaio 1992 n. 59;

17) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui i soci Sovventori possono esercitare il recesso dalla cooperativa oltre che nei casi previsti dalla legge; i compiti attribuiti all'Organo Amministrativo in merito all'emissione ed al collocamento di titoli, alla loro sottoscrizione ed all'ammissione dei sottoscrittori.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni

successivi alla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro

180 (centottanta) giorni, qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

ART. 25 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea è effettuata presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera raccomandata anche a mano risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi di diritti amministrativi, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti dell'organo amministrativo ed i componenti dell'organo di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione quando intervengano tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479, numeri 4) e 5), del codice civile, l'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le votazioni sono palesi.

L'assemblea potrà svolgersi anche in videoconferenza e/o con altri strumenti tecnologici informatici che permettano ai soci di partecipare, seppur a distanza, all'assemblea e di poter esercitare i propri diritti.

ART. 27 - INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novanta) giorni e che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al presidente dell'assemblea generale dei soci, il nome del proprio rappresentante.

In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappresentata dal presidente o dal vice presidente.

Ciascun socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti differenziato a seconda dell'ammontare del conferimento apportato, fino ad un massimo di cinque come previsto dall'apposito regolamento.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 28 - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Essendo l'azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.

Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge.

L'assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca del rappresentante comune;
- b) approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
- c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) su ogni altro argomento che interessi la categoria.

L'assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull'attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 19. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente Statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall'apposito regolamento.

Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione

dell'assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:

- a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
- b) eseguire le deliberazioni adottate dall'assemblea speciale;
- c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
- d) assistere alle assemblee della cooperativa;
- e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria.

In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.

L'azionista di partecipazione cooperativa decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.

ART. 29 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE

ART. 30 - AMMINISTRAZIONE

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) consiglieri. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi. Gli Amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un Amministratore in conflitto di interessi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli Amministratori e, ove nominati, dall'organo di controllo o dal Revisore.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a Singoli amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381 del codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

In caso di istituzione del Comitato Esecutivo, delle deliberazioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in apposito libro delle decisioni del Comitato Esecutivo.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Gli Amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella medesima relazione gli Amministratori devono illustrare le ragioni delle

determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del Consiglio, al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile scegliendoli tra i soci appartenenti alla medesima categoria di quelli cessati. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero Consiglio di Amministrazione decade.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

In presenza di Amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente può delegare i propri poteri al Vicepresidente ed ai Consiglieri Delegati, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice presidente.

Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa fede dell'assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può ricoprire, nel rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in materia, anche la qualifica di lavoratore subordinato.

SEZIONE III

ART. 32 - ORGANO DI CONTROLLO

I soci, con loro decisione assunta ai sensi del presente statuto, possono nominare un organo di controllo, monocratico o collegiale, o un revisore, cui affidare sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti, precisandosi che l'organo "monocratico" investito della funzione di controllo di gestione e della funzione di revisione legale dei conti potrà essere sia un Revisore Legale dei conti persona fisica, sia una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito Registro.

La nomina dell'organo di controllo é obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2543 del codice civile.

La durata dell'incarico sia dell'Organo di Controllo che del Revisore è di tre esercizi.

Con decisione dei soci potrà prevedersi che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dei casi in cui esse sono obbligatorie per legge.

Con decisioni dei soci potrà inoltre prevedersi che:

a) le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (Collegio Sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicheranno le norme dettate in tema di società per azioni;

b) le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, le funzione di controllo all'organo di controllo (monocratico o collegiale), e, dall'altro, la funzione di revisione legale ad un Revisore (persona fisica o società di revisione).

Le scelte di cui ai precedenti punti potranno essere effettuate di volta in volta con decisione dei soci senza modificazione statutaria.

L'organo di controllo, qualora nominato, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

ART. 33 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Ricorrendo i presupposti di cui al 2° comma dell'art. 2409 bis codice civile, l'organo di controllo, qualora nominato e costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti. Agli incaricati della revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'Assemblea, con le maggioranze previste dall'articolo 26, disporrà in merito a:

a) il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei Liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai Liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società che dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 35 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti:

a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
b) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di partecipazione, se emessi;
c) il rimborso delle quote versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, dovranno

essere oggetto di un tentativo preliminare di Conciliazione, secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Reggio Emilia, con gli effetti previsti dagli art. 38 e seguenti del D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione di un Collegio di tre Arbitri che deciderà secondo arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Reggio Emilia (la nomina degli Arbitri avverrà, comunque, da parte di soggetto estraneo alla società nel rispetto dell'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 e s.m.i.).

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre al Collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI

Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 22 e 35 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno l'Organo Amministrativo potrà deliberare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Firmato Sonia Brizzolara
Firmato Mirco Incerti
Firmato Vezzani Patrizia
Firmato Marco Begnardi
Firmato Mara Moscardini
Firmato Angela Maria Grazia Nocera
Firmato Salati Sara
Firmato David Frati
Firmato Daniela Versaci

Firmato Boccazzi Fabio

Firmato Avossani Grazia

Firmato Angelo Pennacchi

Firmato Boccazzi Marco

Firmato Luigi Zanicelli notaio